



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
- Provincia di Venezia -

**REGOLAMENTO
PER LA FRUIZIONE PUBBLICA
DEL BOSCO COMUNALE
DI PRASSACCON E BANDIZIOL**

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2014)

PREMESSA

- 1.** Il bosco è stato creato per promuovere le valenze ambientali del territorio e l'incremento della biodiversità.
- 2.** Il presente regolamento definisce le modalità di utilizzazione, le modalità di corretta manutenzione e sorveglianza, le attività didattiche e sperimentali, la vigilanza e le sanzioni, inerenti il bosco comunale di Prassaccon e Bandiziol, in attuazione delle finalità di cui ai contratti di affitto di fondo agricolo ex art. 45 della legge n. 203/1982 in essere tra il Comune di San Stino di Livenza ed i conduttori dei terreni comunali oggetto di intervento di imboschimento secondo il progetto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 81 dell'1 agosto 1994. Esso è stato elaborato in attuazione a quanto specificato nei contratti sopra richiamati e si applica per quanto non in contrasto con le leggi vigenti in materia.
- 3.** Tutti i soggetti che operano nel bosco di Prassaccon e di Bandiziol collaborano, per quanto di loro competenza, al raggiungimento delle finalità di tutela e valorizzazione dell'area oggetto degli investimenti colturali di cui al Regolamento CEE 2080/92 e alla D.G.R.V. n. 1210/94.
- 4.** L'area interessata dal presente regolamento è perimetrata nella planimetria allegata (Allegato 1), dove sono indicate le carraie principali, i punti di accesso e le aree soggette a particolare zonizzazione.

DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI

Art. 1 AMBITO DI TUTELA

- 1.** Nell'ambito dell'area sono vietate le seguenti attività:
 - a) l'attività venatoria;
 - b) l'attività della pesca;
 - c) la raccolta e l'asportazione della flora spontanea;
 - d) l'asportazione di terra, lettiera, terriccio;
 - e) il prelievo ed il disturbo della fauna;
 - f) l'effettuazione di scarichi nelle acque;
 - g) prelievi di acqua, fatti salvi gli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle condizioni ambientali favorevoli alla flora e alla fauna;
 - h) lo spandimento di liquami, fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e ogni altra sostanza tossica e inquinante;
 - i) accensione di fuochi e comportamenti che possono indurre incendi;
 - l) abbandono di rifiuti (compresi mozziconi di sigarette);
 - m) produzione di suoni molesti;
 - n) danneggiamento della segnaletica, delle attrezzature e dei percorsi;
 - o) accedere con mezzi motorizzati;
 - p) il pascolo e l'introduzione di animali non tenuti al guinzaglio;
 - q) introdurre specie animali o vegetali senza la preventiva autorizzazione;
 - r) abbandonare animali nel Bosco;
 - s) consumare cibi e bevande al di fuori dei luoghi preposti.
- 2.** Le infrazioni alle disposizioni sopradette verranno sanzionate secondo il disposto dell'art. 11, comma 4 del presente regolamento.

Art. 2 ACCESSO ALL'AREA

- 1.** Nell'area è consentito:
 - a) l'accesso dei visitatori per percorrere a piedi e in bicicletta le capezzagne principali ed i percorsi segnalati nei periodi consentiti dall'alba al tramonto e per sostare nelle aree appositamente predisposte. Il Comune di San Stino di Livenza si riserva di vietare ai visitatori gli accessi in qualsiasi zona ed in qualsiasi periodo dell'anno per evitare che si arrechi disturbo alla fauna o alla flora in momenti di particolare vulnerabilità delle stesse. Tali divieti saranno pubblicati in apposite bacheche poste nei punti di accesso al bosco;

- b) l'accesso ai cani purché tenuti al guinzaglio; così come previsto dalla zonizzazione da planimetria allegata (Allegato 2);
 - c) a seguito di apposita autorizzazione del Comune con individuazione dei percorsi, tempi e modalità di accesso e utilizzo:
 - il transito di visitatori a cavallo;
 - lo svolgimento di manifestazioni o iniziative ludiche;
 - il transito di piccole greggi (fino a cento capi), rispettando la zonizzazione così come previsto dalla planimetria allegata (Allegato 2) escluso il pascolo all'interno del bosco.
 - d) l'accesso ai mezzi motorizzati del personale del Comune, delle forze dell'ordine, dei servizi di sicurezza e vigilanza o di imprese o di persone incaricate o autorizzate dal Comune stesso per motivi di servizio, di lavoro o di vigilanza.
2. Per scopi naturalistici aventi finalità didattiche, potranno essere, di volta in volta autorizzate:
- a) visite anche fuori dai percorsi obbligati;
 - b) la raccolta di esemplari di flora e fauna anche eventualmente effettuata nell'ambito di appositi censimenti;
 - c) i servizi fotografici e cinematografici professionali.
3. I soggetti autorizzati ad accedere all'area boscata ai sensi dei commi 2 b) e 2 c) oltre ad attenersi alle norme di comportamento prescritte, dovranno consegnare al Comune di San Stino di Livenza, se richiesto e concordato, copia gratuita della relazione o pubblicazione sulle ricerche effettuate o servizi fotografici e/o filmati, al fine della formazione di un archivio contenente la documentazione sul Bosco di Prassacon e Bandiziol.

Art. 3 ACQUE

- 1. Negli specchi d'acqua, nei canali e nelle zone umide indicate in cartografia è vietato: entrare; far accedere animali; immettere pesci o altri animali; buttare cibo o qualunque altro oggetto; immettere natanti di qualsiasi tipo (salvo autorizzazione del Comune o per attività di Protezione Civile); immettere rifiuti o scarichi idrici di alcun tipo.
- 2. E' vietato utilizzare l'acqua per lavare automezzi, indumenti, persone o animali; prelevare l'acqua.

Art. 4 QUIETE

- 1. Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi.
- 2. Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l'uso degli strumenti musicali amplificati, generatori di corrente non silenziati.
- 3. Radio, televisione e simili possono essere ascoltati in cuffia o, come gli strumenti musicali acustici, a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori.
- 4. Deroche possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate dal Comune.

Art. 5 PUBBLICITA' E SEGNALETICA

- 1. E' vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo; imbrattare con vernici gli alberi, i manufatti e le attrezzature del Bosco.
- 2. Il Comune, il Coordinatore e l'associazione naturalistica, di cui all'art. 8, sono gli unici soggetti abilitati ad apporre segnaletica all'interno del Bosco.
- 3. Il Comune è l'unico soggetto che può rilasciare permessi per l'apposizione di segnaletica in funzione di specifiche manifestazioni.

Art. 6 CAMPEGGIO

- 1. E' vietato allestire campeggi o attendamenti, anche per esercitazione, o comunque pernottare nel bosco senza l'autorizzazione del Comune.

NORME PER LA CORRETTA MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DEGLI AMBIENTI

Art. 7

CRITERI PER LA MANUTENZIONE

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area è uniformata ai disciplinari di coltivazione delle zone ai sensi del Regolamento CE 2080/92 e alle norme vigenti in materia di Polizia Forestale nonché del Piano di riassetto forestale.
2. Sono inoltre soggetti a manutenzione:
 - a) i percorsi;
 - b) i punti d'osservazione;
 - c) la segnaletica;
 - d) le strutture in legno;
 - e) i manufatti idraulici;
 - f) ogni altro elemento facente parte dell'area non menzionato.

ATTIVITA' DIDATTICHE E SPERIMENTALI

Art. 8

COORDINATORE DELLE ATTIVITA'

1. Il Comune di San Stino di Livenza può individuare fra il proprio personale dipendente un coordinatore delle attività didattiche naturalistiche e ricreative.
2. In coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale l'attività di cui al comma precedente può essere affidata ad un'associazione naturalistica.

Art. 9

RAPPORTO CON LE SCUOLE

1. Il Comune di San Stino di Livenza promuove nelle scuole e nell'università progetti volti a favorire l'utilizzo didattico dell'area per lezioni e ricerche in materie agro-ambientali, territoriali, di riflesso sociale e naturalistico.
2. Al fine di fornire alle scuole, all'università e ai ricercatori servizi qualificati, il Comune incentiva l'attività didattica e la ricerca scientifica.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 10

VIGILANZA

1. La vigilanza e l'osservanza delle prescrizioni previste dal presente Regolamento è esercitata dalla Polizia Locale del Comune di San Stino di Livenza, dalla Polizia Provinciale, dalle Guardie Ecologiche Volontarie Provinciali, dal Corpo Forestale dello Stato e dalle Forze di Polizia.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare il coordinatore ovvero determinati volontari dell'associazione, di cui all'art. 8, ad affiancare le forze di polizia nell'opera di vigilanza e sorveglianza attraverso attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti del bosco, finalizzate a diffondere e rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente.
3. Detti soggetti, denominati "ispettori ambientali devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

Art. 11

SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento che non risultano sanzionabili da leggi dello Stato o della Regione, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria nel rispetto dei limiti edittali stabiliti dalla Legge n. 689/81.
2. Oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa, chiunque cagioni danni materiali è tenuto alla riduzione in pristino, ove possibile, ovvero al risarcimento del danno procurato.

3. In caso di danneggiamento, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, si procederà a denuncia ai sensi degli artt. 635 e 734 del C.P..
4. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale, irrogate dai soggetti che ne hanno potestà, per l'inosservanza delle norme del presente Regolamento, dovrà essere corrisposto il pagamento di sanzioni amministrative così come previsto dalla seguente tabella:

articoli violati	Oggetto	sanzione
1, lett. b)	L'attività della pesca	da € 155,00 a € 500,00
1, lett. c)	La raccolta e l'asportazione della flora spontanea	da € 52,00 a € 315,00
1, lett. d)	L'asportazione di terra, lettiere, terriccio	da € 26,00 a € 156,00
1, lett. e)	Il prelievo e il disturbo della fauna	da € 78,00 a € 500,00
1, lett. f)	L'effettuazione di scarichi nelle acque	da € 105,00 a € 315,00
1, lett. g)	Prelievi di acqua	da € 52,00 a € 315,00
1, lett. h)	Lo spandimento di liquami, fertilizzante di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e ogni altra sostanza tossica e inquinante	da € 105,00 a € 315,00
1, lett. i)	Accensione di fuochi e comportamenti che possono indurre incendi	da € 78,00 a € 500,00
1, lett. l)	Abbandono di rifiuti (compresi mozziconi di sigarette)	da € 78,00 a € 315,00
1, lett. m)	Svolgimento di manifestazioni non autorizzate o produzione di suoni molesti	da € 26,00 a € 78,00
1, lett. n)	Danneggiamento della segnaletica, delle attrezzature e dei percorsi	da € 52,00 a € 315,00
1, lett. o)	Accesso con mezzi motorizzati o a cavallo senza autorizzazione	da € 105,00 a € 315,00
1, lett. p)	Praticare il pascolo o consentire l'accesso agli animali liberi dal guinzaglio	da € 105,00 a € 315,00

5. Tali importi possono essere rideterminati con delibera di Consiglio Comunale.

Art. 12
NORME FINANZIARIE


1. Gli importi derivanti dalle sanzioni stabilite ai sensi della Legge n. 689/81, saranno introitati in Bilancio e destinati esclusivamente ad interventi finalizzati alla valorizzazione del Bosco di Prassaccon e Bandiziol.

Art. 13
NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con cui è stato approvato.
2. Copia del presente Regolamento sarà trasmessa alla Provincia di Venezia, alla Regione Veneto, al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, a tutti coloro che sono incaricati della vigilanza di cui all'art. 10 e alle associazioni che ne faranno richiesta.

I BOSCHI DI SAN STINO DI LIVENZA

ALL. 1



I BOSCHI DI SAN STINO DI LIVENZA

ALL. 2

